



Regolamento di disciplina

Il principio a cui si ispira il seguente regolamento di disciplina è riconducibile al “ *rispetto, nelle sue varie forme, delle persone, delle istituzioni, dei ruoli e delle regole*”.

Il rispetto verso gli altri si concretizza anche avendo riguardo alla struttura ed agli arredi che costituiscono beni comuni.

La normativa di riferimento è quella contenuta nel DPR n. 235 del 21/11/2007 che integra e modifica il DPR 249 del 24/6/1998.

ARTICOLO 1 – DOVERI

1. Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per seri e giustificati motivi.
2. Lo studente usa un linguaggio corretto, evita le parole offensive e ogni forma di aggressività nei riguardi dei singoli componenti dell'intera comunità scolastica.
3. Lo studente è tenuto ad avere nei confronti del DS, dei docenti, del personale e dei suoi compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per sé stesso
4. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio dell'Istituto e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole ed accogliente.
5. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature ed i servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici e le norme di sicurezza.
6. Lo studente risarcisce i danni alle persone, agli arredi ed alle attrezzature, anche in concorso con altri, causati da un comportamento difforme da quanto previsto nei precedenti commi.
7. Lo studente è tenuto a riferire ai genitori le comunicazioni dell'Istituto e le comunicazioni dei genitori all'Istituto.
8. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

ARTICOLO 2 – CODICE DISCIPLINARE

1. Il Consiglio di Classe, nell'attribuire il voto di condotta, terrà conto di :
 - Ritardi ripetuti non giustificati dal DS;
 - Comportamento scorretto nei confronti dell'impegno scolastico contestato per iscritto dal DS;
 - Ripetuti richiami verbali di cui al successivo comma 10;
 - Mancato rispetto delle consegne previste nel regolamento scolastico e/o dettate dal docente
2. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
3. Le sanzioni disciplinari si ispirano al principio del risarcimento del danno. Il risarcimento non estingue la trasgressione.
4. Gli interventi sanzionatori non riguardano solo il comportamento dello studente a scuola, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stage, assemblee, conferenze, ecc.) ed in ore anche extracurricolari.
5. La responsabilità disciplinare è personale.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione verbale di opinioni correttamente manifestate e non lesive della persona
7. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni disciplinari non possono, in nessun caso, essere sostituite da voto di profitto negativo.

8. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale il DS, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa lo studente interessato, la famiglia ed il consiglio di classe.
9. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari emesse nel corso dei dodici mesi precedenti, Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
10. Il richiamo verbale da parte del Docente o del DS non costituisce sanzione formale ai fini del presente regolamento di disciplina. Ripetuti richiami verbali possono dare origine a sanzioni di maggiore gravità e/o determinare il voto di condotta.
11. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'Organo competente dovrà emettere i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

A. Richiamo scritto, a cura del DS, su segnalazione del Docente che può avvenire anche tramite segnalazione sul registro di classe, per:

- scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e verso il personale;
- uso reiterato e consapevole del cellulare durante le lezioni (il cellulare è sequestrato dal docente che accerta l'infrazione, consegnato al DS e da questi riconsegnato ai genitori dello studente);
- disturbo grave e continuato durante le lezioni ascrivibile ad una sola persona;
- mancanze gravi e plurime ai doveri di diligenza, puntualità e correttezza comportamentali;
- violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative all'interno dell'Istituto.

B. Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni, o indicazione di attività alternative di cui all'art. 2 comma 8 (specificare il riferimento) – a cura del Consiglio di Classe per:

- danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di terzi;
- assenza ingiustificata, falsificazione della giustificazione, falsificazione e/o manomissione dei documenti scolastici;
- turpiloquio, ingiurie, bestemmie e offese gravi ai compagni, agli insegnanti, al personale;
- violazioni gravi alle norme di sicurezza;
- allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico durante le attività didattiche e formative;
- consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche;
- uso del cellulare volontario e fraudolento durante lo svolgimento delle verifiche;
- recidiva di una o più infrazioni previste alla lettera A.

C. Allontanamento dalle lezioni da 6 a 10 giorni a cura del Consiglio di Classe per:

- recidiva dei comportamenti di cui alla precedente lettera B

D. Allontanamento dalle lezioni da 11 a 15 giorni a cura del Consiglio di Classe per:

- danneggiamento volontario grave o furto di oggetti di proprietà della scuola o di terzi;
- molestie continuate nei confronti di terzi;
- offese gravi alla dignità della persona, intolleranze per ragioni etniche, religiose, psicofisiche;
- uso di sostanze psicotrope;
- pubblicazione sul Web, giornali e pubblicazioni di qualsiasi natura, di affermazioni, articoli che rechino offesa ai compagni, al personale della scuola o a terzi.

E. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni, a cura del Consiglio di Istituto

La sanzione è adottata dal Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie gravi, reati di

natura sessuale, spaccio di sostanze psicotrope) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio o allagamento)

- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato previsto dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi necessari accertamenti che anche sui medesimi fatti saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

F. Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 comma 9 bis)

L'irrogazione della sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da un particolare gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

G. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studio (art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli già indicati alla lettera F) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio.

- 12.** Per il furto di oggetti di proprietà di terzi o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva il risarcimento del danno in denaro. In caso di danneggiamento è prevista la riparazione dell'oggetto o il risarcimento del danno provocato.
- 13.** L'accertato danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature nei locali della scuola include anche l'imbrattamento con scritte o disegni dei muri interni o esterni e prevede, oltre alle sanzioni disciplinari, anche il risarcimento del danno a spese del responsabile del danno stesso.
- 14.** L'alunno che è incorso nelle sanzioni disciplinari di cui alle lettere C) , D) , E) , F) e G) nei dodici mesi successivi alla sanzione non può partecipare ai viaggi di istruzione o ad altra attività integrativa individuata dal Consiglio di Classe. Durante il periodo previsto per le attività o per il viaggio, lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.

Le sanzioni da **A** a **G** comportano l'esclusione da attività di questore nelle assemblee o di altri incarichi di responsabilità in attività collettive.

- 15.** Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalle lezioni da 1 a 15 giorni il Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non riceva un danno dall'interruzione temporanea degli studi.
- 16.** Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica da parte degli organi competenti della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

ARTICOLO 3 – ORGANI COMPETENTI

- 1.** Il DS è competente per tutte la sanzione del richiamo scritto Art. 2 comma 11 lettera A.
- 2.** La componente docenti del Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni per più di un giorni di cui all' Art. 2 comma 11 lettere B), C), D). Il voto relativo alle decisioni disciplinari è palese. Non è consentita l'astensione.

Il Consiglio di classe delibera dopo aver preventivamente sentito lo studente interessato il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti indicati dallo stesso.

3. L'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere **E, F, G** dell'articolo 11 sono di competenza del Consiglio d'Istituto.
4. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
5. Le procedure relative alle sanzioni disciplinari devono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione dell'addebito. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
6. Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola e impegnarsi nella attività prevista dalla sanzione alternativa e/o in attività di studio e ricerca, che l'organo che ha irrogato la sanzione individuerà.

ARTICOLO 4 – ORGANO DI GARANZIA

1. Il consiglio di Istituto nomina un Organo di Garanzia composto da:
 - DS membro di diritto che assume la funzione di Presidente
 - due membri scelti tra gli studenti eletti dal Comitato Studentesco
 - due membri della componente insegnanti scelti dal Collegio dei Docenti
 - due membri della componente genitori scelti tra i Rappresentanti dei genitori nei consigli di classe a sorte tra quanti hanno fornito la propria disponibilità
- 1bis. I componenti dei punti 2, 3 e 4 nominano con le stesse sopracitate modalità un supplente ogni due membri.
2. L'organo di garanzia dura in carica due anni e delibera, eventualmente, il proprio regolamento.
3. L'organo di garanzia si riunisce, su richiesta dell'alunno sanzionato, per decidere sulla coerenza della sanzione con le norme di legge e col presente regolamento. La richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Possono ricorrere all'organo di garanzia lo studente maggiorenne interessato e i genitori dell'alunno minorenni.
4. L'organo di garanzia delibera sui ricorsi presentati entro i 10 giorni successivi al ricorso.
5. In caso di accoglimento del ricorso la sanzione viene sospesa e l'organo che l'ha inflitta viene riconvocato per riesaminare il caso alla luce delle osservazioni che farà l'organo di garanzia.
6. L'organo di garanzia si riunisce in unica convocazione e delibera validamente con la presenza totale dei componenti, a maggioranza semplice. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione. L'organo di garanzia delibera dopo aver preventivamente sentito lo studente interessato il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti indicati dallo stesso.
7. I membri dell'organo di garanzia decadono dall'incarico dopo due assenze ingiustificate continuative. Nel caso in cui faccia parte dell'organo di garanzia lo studente interessato o un suo genitore, a questi subentra il supplente, salvo successiva e conseguente surroga.
8. L'organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, decide sui conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito alla applicazione del DPR 249 del 24/6/1998 aggiornato dal DPR 235 del 21/11/2007, recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola secondaria.

ARTICOLO 5 – DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con disabilità;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole possono favorire inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

ARTICOLO 6 – NORME FINALI

1. Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento interno e della Carta dei Servizi dell'Istituto. Eventuali modifiche sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti.
2. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quello del Regolamento interno e della Carta dei Servizi della Scuola, gli studenti ed i genitori sono informati, all'atto dell'iscrizione, in forma chiara efficace e completa.

Rev 1 - 26/11/2008

Rev 2 – 15/11/2011